

STATUTO

Associazione Italiana Scienze Ambientali

(Ravenna 25 settembre 2004)

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. L' "Associazione Italiana Scienze Ambientali" (AISA), associazione professionale a carattere tecnicospicifico e culturale di cui allo Statuto approvato a Venezia il 25 marzo 2000 e precedentemente denominata "Associazione Italiana Scienze Ambientali", di cui all'atto costitutivo sottoscritto a Napoli 7 luglio 1997, adotta il seguente Statuto.
2. L' Associazione è di natura privata, apartitica e laica.
3. La durata è illimitata.

Articolo 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede a Parma.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire altre sedi, uffici, recapiti e rappresentanze in Italia e all'Estero.

Articolo 3 - FINALITÀ

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a. tende alla promozione, allo sviluppo, al riconoscimento giuridico ed economico e alla tutela del prestigio, dei diritti, delle competenze e delle attività dei professionisti in possesso del titolo di Diploma di Laurea in scienze Ambientali e/o di altri titoli individuati dalla normativa vigente nelle discipline delle Scienze Ambientali;
 - b. tende ad un esercizio corretto e responsabile della professione dei soci nel rispetto di uno specifico Codice Deontologico;
 - c. collabora con le istituzioni accademiche nell'ambito di specifici percorsi formativi nelle discipline delle Scienze dell'Ambiente;
 - d. promuove, elabora, incoraggia e divulga lo studio e la risoluzione dei problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi in materia ambientale;
 - e. matura, promuove e diffonde una visione sistemica dell'ambiente anche attraverso la realizzazione di attività di istruzione, formazione ed aggiornamento;
 - f. stabilisce e mantiene contatti in campo nazionale ed internazionale con enti, associazioni e realtà universitarie interessate allo studio e alla gestione dell'ambiente ed alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e alle relative implicazioni etiche e socio-economiche.
2. L'Associazione non ha lo scopo di esercitare alcuna attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento delle finalità associative.
L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. C, del DPR n. 917, 22 dicembre 1986 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 - AMBITI PROFESSIONALI

1. I professionisti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a sono coloro che svolgono la propria attività nei seguenti ambiti:
 - a. Ricerca, analisi e modellizzazione di sistemi ambientali e sistemi di gestione delle risorse naturali;
 - b. ricerca, analisi, pianificazione e gestione ambientale nell'ambito dello Sviluppo Sostenibile;
 - c. analisi, valutazione e monitoraggio ambientale di opere, piani, progetti, processi produttivi e prodotti;
 - d. progettazione e direzione di opere nell'ambito di: protezione, conservazione, bonifica, riqualificazione e ripristino ambientale;
 - e. valutazione, progettazione, realizzazione e gestione nel settore ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f. formazione, educazione, comunicazione, divulgazione e didattica ambientale.
2. L'Associazione si dota di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio della attività professionale dei Soci laureati esperti.

Articolo 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

1. Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.
2. Entrate. Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. versamenti dei Soci dell'Associazione;
 - b. redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c. introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
3. Convenzioni e sottoscrizioni. All'esclusivo fine di perseguire direttamente gli scopi statuari, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, enti privati ed altre associazioni od organizzazioni, nonché reperire fondi attraverso sottoscrizioni pubbliche e private, campagne di raccolta fondi e altre manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico alla realizzazione del programma e delle iniziative della Associazione.
4. Quote. La quota annuale di iscrizione all'Associazione viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Versamenti minimi. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della tassa di istruttoria e della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà dei Soci effettuare ulteriori liberi versamenti in favore della Associazione.
6. Natura dei versamenti:
 - a. I versamenti al fondo di dotazione (che comprende le voci di cui ai commi 1,2 e 3) possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi indicati al comma 5 del presente articolo, e sono comunque a fondo perduto.
 - b. I versamenti al fondo di dotazione non sono rivalutabili o ripetibili in nessun caso, e pertanto non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.
7. Divieto di trasmissibilità. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 6 – AFFILIATI

1. Gli Affiliati all'Associazione appartengono alle seguenti categorie:
 - a. Onorari – persone fisiche e giuridiche esterne all'associazione alle quali l'AISA intende conferire particolare riconoscimento per la loro attività in qualunque disciplina delle Scienze Ambientali. I Soci Onorari vengono nominati su deliberazione del Consiglio Direttivo. La nomina di onorario non comporta nessun obbligo di finanziamento ed esborso a favore dell'Associazione.
 - b. Sostenitori – Enti pubblici e privati, aziende, imprese e persone fisiche che, mediante elargizioni e donazioni erogate in base ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 5, intendono contribuire per una o più annualità al supporto finanziario delle attività della stessa. I Sostenitori vengono nominati su deliberazione del Consiglio Direttivo.
 - c. Corrispondenti – Enti pubblici e privati, aziende, imprese e persone fisiche che per una o più annualità, dietro versamento di un contributo a titolo di rimborso spese, richiedono di essere tenuti costantemente al corrente delle attività nazionali e internazionali della stessa.
2. L'affiliazione alla Associazione non conferisce il titolo di Socio.

Articolo 7 – SOCI

1. Sono Soci tutte le persone fisiche che:
 - a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - b. possiedano i titoli di studio e/o i requisiti indicati nel Regolamento;
 - c. esprimano, accettando il presente Statuto, la loro adesione all'Associazione;
2. I soci, sulla base dei requisiti specificati nel Regolamento si distinguono in:
 - a. socio studente;
 - b. socio laureato;
 - c. socio laureato esperto.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto, Regolamento e Codice Deontologico.
2. Tutte le richieste di ammissione saranno esaminate, con le modalità indicate nel Regolamento, dal Consiglio Direttivo. Alla richiesta di ammissione dovrà essere contestualmente allegata la documentazione precisata nel Regolamento stesso.

Articolo 9 – OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i Soci sono tenuti:
 - a. alla più stretta osservanza di quanto stabilito nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Deontologico;
 - b. al pagamento delle quote annuali di associazione, entro i termini indicati nel Regolamento, nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e delle spese di istruttoria, se dovute.

Articolo 10 – DIRITTO DEI SOCI E DIRITTO DI RECESSO

1. Tutti i soci e gli affiliati hanno diritto a:
 - a. partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di parola;
 - b. partecipare alle attività e manifestazioni dell'AISA;
 - c. far parte delle sezioni territoriali e delle sezioni tematiche.
2. Tutti i soci studenti in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto a:
 - a. partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di voto;
 - b. ricoprire le cariche nei seguenti organi dell'Associazione:
 - i. Coordinamento nazionale studenti;
 - ii. Revisore dei Conti,
 - iii. Probi Viri;
 - iv. Sezioni tematiche.
 - c. usufruire dei servizi associativi.
3. Tutti i soci Laureati e Laureati Esperti in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto a:
 - a. partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di voto;
 - b. eleggibilità alle cariche sociali e al Consiglio Direttivo;
 - c. usufruire dei servizi associativi.
4. tutti i soci Laureati Esperti, in regola con il pagamento delle quote, possono apporre il timbro di Socio esperto in calce al proprio lavoro come specificato nel Regolamento;
5. tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali;
6. chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa;
7. il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ne riceve la notifica.

Articolo 11 – DECADENZA DA SOCIO

1. Decadenza - Si decade dalla qualità di Socio a seguito di:
 - a. recesso: volontario, da presentare in forma scritta al Presidente;
 - b. morosità: decretata dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, per i Soci che non risultano in regola con la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - c. espulsione: decretata dal Consiglio Direttivo sulla base del parere vincolante da parte dei Probi Viri per:
 - i. mancato rispetto delle finalità dell'Associazione;
 - ii. violazione dei doveri sanciti nello Statuto e nel Regolamento;
 - iii. comportamenti contrari all'etica professionale e violazione del Codice Deontologico;
 - iv. indegnità morale e civile o condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
 - v. comportamenti che arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione, o fomentino in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
 - d. decesso.
2. Procedure. Le procedure per il provvedimento di decadenza sono decise dal Consiglio Direttivo e riportate Associazione Italiana Scienze Ambientali nel Regolamento.
3. Efficacia. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica motivata del provvedimento.

4. Ricorsi. Nel caso di contestazione delle ragioni del provvedimento di decadenza per morosità, il Socio escluso può adire al Consiglio Direttivo: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Consiglio stesso. Nel caso di contestazione delle ragioni del provvedimento di decadenza per motivi diversi dalla morosità, il Socio escluso può adire al Collegio dei Probi Viri. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. i Vice Presidenti;
 - e. il Segretario Generale;
 - f. il Tesoriere;
 - g. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h. il Collegio dei Probi Viri;
 - i. Il Comitato Scientifico e culturale;
 - j. il Coordinamento Nazionale Studenti;
 - k. il delegato presso ciascuna delle Federazioni Nazionali e Internazionali;
 - l. le Sezioni Territoriali;
 - m. le Sezioni Tematiche;
 - n. la Divisione Comunicazione e gestione informatica.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. Composizione. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della Associazione stessa.
2. Tipologia. L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via Ordinaria o in via Straordinaria.
3. Attribuzioni:
 - a. L'Assemblea Generale dei Soci, convocata in via ordinaria, assolve le seguenti funzioni:
 - i. elegge il Consiglio Direttivo;
 - ii. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri;
 - iii. approva il rendiconto operativo presentato dal Consiglio Direttivo;
 - iv. approva il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
 - v. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - vi. può porre il veto al Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - vii. verifica il funzionamento e l'operato degli organi eletti e delle cariche sociali.
 - b. L'Assemblea Generale dei Soci, convocata in via straordinaria, assolve le seguenti funzioni:
 - i. Modificare lo Statuto
 - ii. Sciogliere l'Associazione.
4. Convocazione e ordine del giorno: l'Assemblea Generale ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, di norma a febbraio, sul territorio nazionale previa comunicazione a tutti i soci almeno sessanta giorni prima.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con comunicazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima della riunione a tutti gli aventi diritto all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci e degli Affiliati. È altresì convocata, con le medesime modalità, qualora ne venga fatta richiesta motivata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo oppure da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei soci in base alle maggioranze disposte dal Codice Civile. Ossia, se l'assemblea è ordinaria, la metà più uno dei soci in prima convocazione. Qualora Associazione Italiana Scienze Ambientali, tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea, se ordinaria, si riunisce validamente trascorsa un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza delcinquanta per cento più uno. Se l'Assemblea è straordinaria, è valida in presenza di due terzi (2/3) dei Soci Ordinari in prima convocazione e di almeno 1/3 in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima. Le

decisioni vengono prese con la maggioranza del cinquanta per cento più uno. La decisione di scioglimento dell'Associazione costituisce evento eccezionale e pertanto devono essere favorevoli a tale decisione i 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea straordinaria all'uopo convocata con unico punto all'ordine del giorno: lo scioglimento dell'Associazione.

5. Delege: ogni Socio ha diritto ad un solo voto esercitabile anche mediante delega scritta formalmente espressa e non contenente limitazioni. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di sei deleghe.
6. Presidenza e Segreteria dell'Assemblea: l'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio.
La Segreteria dell'Assemblea Generale è tenuta dal Segretario Generale della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Verbale
 - a. Di ogni seduta dell'Assemblea Generale dovrà essere tenuto un processo verbale a cura del Segretario della Assemblea;
 - b. il verbale delle sedute, controfirmato dal Segretario e dal Presidente della Assemblea, dovrà essere trascritto, a cura del Segretario Generale, in apposito registro ed essere letto ed approvato nella seduta dell'Assemblea Generale immediatamente successiva;
 - c. il verbale dell'Assemblea dovrà essere fornito in copia conforme, a cura del Segretario dell'Associazione e a spese del richiedente, ai Soci che ne facessero richiesta.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Composizione – il Consiglio Direttivo è composto da almeno sette membri:
 - a. cinque Consiglieri eletti tra i soci Laureati e Laureati Esperti come indicato nel Regolamento, tra i quali Presidente, due Vice-Presidenti, Segretario e Tesoriere;
 - b. due Rappresentanti del Coordinamento Nazionale Studenti.
2. I Consiglieri Laureati sono eletti garantendo la rappresentanza territoriale dei soci come espresso dal Regolamento.
3. I due Rappresentanti del Coordinamento Nazionale Studenti sono designati dal Coordinamento stesso secondo proprie modalità e rinnovati ogni anno. Nel caso non vengano designati, durante l'Assemblea annuale i Soci Studenti esprimono i loro candidati e procedono ad elezione per maggioranza semplice.
4. Durata ed Eleggibilità - Il Consiglio Direttivo è organo elettivo e resta in carica per tre anni solari.
5. Attribuzioni - Il Consiglio Direttivo ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. elegge il Presidente al suo interno;
 - b. nominare, al suo interno, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere;
 - c. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
 - d. approvare il nominativo del responsabile individuato dalle sezioni tematiche o dalle sezioni territoriali;
 - e. elaborare e sottoporre all'Assemblea Nazionale il programma annuale, le priorità di attuazione e le modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - f. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, stabilendone i relativi poteri;
 - g. esercitare il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione, esaminandone i bilanci e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio; approvare i programmi, i regolamenti e le relazioni di rendicontazione, inclusi i bilanci contabili delle sezioni tematiche e delle sezioni territoriali;
 - h. sottoporre all'Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo, quello preventivo ed una relazione sulla gestione economica;
 - i. predisporre le regole ed i meccanismi di condotta professionale, del sistema di valutazione e di verifica periodica della professionalità dei soci, da sottoporre all'Assemblea, anche in funzione di istituire, gestire ed aggiornare Il Libro dei Soci;
 - j. risolvere le controversie sociali sorte tra gli iscritti, tra questi e l'Associazione e tra i suoi organi sociali;
 - k. provvedere a disporre, per l'approvazione in Assemblea, le procedure ed i meccanismi relativi alle domande di ammissione all'Associazione, e alle domande di ammissione nelle diverse Sezioni Tematiche;
 - l. proporre all'Assemblea Nazionale la nomina degli Affiliati Onorari;
 - m. istituire Commissioni alle quali affida determinati compiti istituzionali, chiamandone a far parte anche personalità esterne all'AISA;

- n. definire, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle altre deliberazioni degli organi sociali e degli incarichi affidati ai suoi membri;
 - o. vigilare sul rispetto e sull'applicazione scrupolosa dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle altre deliberazioni degli organi sociali;
 - p. fissare le quote associative annuali;
 - q. deliberare in merito all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
 - r. dichiarare decaduto l'iscritto moroso;
 - s. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - t. proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
 - u. proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori.
6. Convocazione del Consiglio
- a. Convocazione ordinaria:
 - i. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio stesso, e comunque entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno per la predisposizione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
 - ii. la convocazione dovrà essere effettuata mediante lettera cartacea o e-mail personale contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
 - b. Convocazione d'urgenza - In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via breve utilizzando qualsiasi idoneo mezzo di comunicazione: in tal caso il Segretario Generale accerterà contestualmente la disponibilità della maggioranza dei Consiglieri a prendervi parte.
 - c. Consiglio allargato - Qualora le circostanze lo richiedano, su decisione del Presidente le sedute del Consiglio Direttivo possono essere allargate, con la sola funzione consultiva, alla presenza dei seguenti Soci:
 - i. il Collegio dei Probi Viri;
 - ii. il Responsabili di Commissione;
 - iii. i delegati presso le Federazioni Nazionali e Internazionali;
 - iv. il Presidente del Comitato Scientifico e culturale;
 - v. il responsabile della divisione comunicazione;
 - vi. i Soci delegati dal Consiglio a svolgere particolari incarichi.
 - d. ogni socio, su richiesta, può partecipare in qualità di uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. Validità:
- a. Il Consiglio è validamente costituito qualora vi partecipi la maggioranza dei Consiglieri, con obbligo di presenza per il Presidente ed il Segretario.
 - b. Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al comma 5, lettere 'a' e 'b', del presente articolo, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
 - c. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione. In tal caso, il Presidente della Associazione ha, entro trenta giorni dall'atto di decadenza, l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere un nuovo Consiglio.
8. Cessazione e integrazione di Consiglieri – In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio, subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere subentrante resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
9. Votazioni:
- a. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 - b. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
10. Presidenza – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
11. Verbale – Di ogni seduta del Consiglio Direttivo dovrà essere tenuto un processo verbale a cura del Segretario o suo sostituto.

Articolo 15 – PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE

- 1. Durata ed eleggibilità - Il Presidente della Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i Soci laureati o laureati esperti. Dura in carica tre anni ed in seguito a nuove elezioni egli coadiuverà il Presidente entrante per un periodo di 6 mesi.

2. Attribuzioni – Il Presidente dell'Associazione assolve le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b. esercita la firma e la ragione sociale disgiuntamente dal Segretario Generale e dal Tesoriere;
 - c. firma gli atti sociali, risponde dell'operato della Associazione e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari;
 - d. esercita l'ordinaria amministrazione della Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio;
 - e. ha la facoltà di compiere, in casi eccezionali di necessità e urgenza, atti di straordinaria amministrazione: in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
 - f. verifica, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, l'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
 - g. convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea Generale dei Soci, di cui cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - h. ha la facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni ai Vice Presidenti: tale delega deve essere formale, non illimitata e a tempo determinato;
 - i. ha la facoltà di attribuire la rappresentanza dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo e per determinati atti o categorie di atti, anche ad estranei al Consiglio stesso.
3. Cessazione e integrazione del Presidente - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente più anziano per iscrizione all'Associazione assume la carica di Presidente Vicario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha, entro centoventi giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Articolo 16 – VICE PRESIDENTI

1. Numero, durata ed eleggibilità – I Vice Presidenti dell'Associazione sono in numero di due (di cui uno Vicario), sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi Consiglieri, durano in carica tre anni.
2. Attribuzioni – I Vice Presidenti assolvono le seguenti funzioni:
 - a. assistono il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni;
 - b. sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni: il solo intervento di uno dei Vice Presidenti costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 17 – SEGRETARIO GENERALE

1. Durata ed eleggibilità – Il Segretario Generale della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi Consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Attribuzioni – Il Segretario Generale della Associazione assolve le seguenti funzioni:
 - a. detiene l'esclusiva responsabilità, tranne il caso di delega formalmente espressa ad altro o ad altri Soci, delle attività esecutive dell'Associazione, nel cui esercizio coadiuva con il Presidente e con il Consiglio Direttivo;
 - b. dirige un apposito ufficio di Segreteria, la cui sede non è determinata dalla sede del Segretario e la cui organizzazione è di volta in volta decisa dal Consiglio in carica;
 - c. esercita, su delega del Consiglio Direttivo, la firma per gli atti amministrativi;
 - d. trasmette ai Soci le convocazioni di Assemblea e di Consiglio;
 - e. partecipa obbligatoriamente a tutte le riunioni di Assemblea e di Consiglio;
 - f. svolge la verbalizzazione delle riunioni di Assemblea e di Consiglio, di cui cura l'inserimento nel Libro Verbali di Assemblea e di Consiglio e la successiva presentazione per l'approvazione;
 - g. espleta le pratiche inerenti le domande e le richieste rivolte all'Associazione, protocollando e successivamente inviando alle competenti Commissioni i documenti pervenuti e il materiale a questi allegato;
 - h. comunica tempestivamente per iscritto agli interessati le decisioni che li riguardano, in particolare l'esito delle domande e delle richieste rivolte all'Associazione e la loro eventuale elezione ad una carica sociale nazionale;
 - i. aggiorna tempestivamente i Corrispondenti in merito alle attività nazionali e internazionali dell'Associazione;
 - j. cura la fornitura, a spese del richiedente, di copia dei verbali e dei Libri della Associazione;
 - k. tiene aggiornato il Libro dei Soci e degli Affiliati;
 - l. tiene l'archivio ed il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza e delle pratiche;
 - m. è responsabile del trattamento dei dati personali dei soci e delle informazioni sensibili ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Spese di Segreteria – Ogni esborso derivante dall'attività dell'ufficio di Segreteria, sostenuto per l'assolvimento delle attribuzioni di cui al precedente comma 2, sarà liquidato dal Tesoriere a seguito della presentazione da parte del Segretario di liste di spese documentate oppure di regolari fatture o ricevute fiscali, intestate all'Associazione e fatte recapitare alla stessa a cura delle ditte fornitrici.

Articolo 18 – TESORIERE

1. Durata ed eleggibilità – Il Tesoriere della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è compatibile con quella di Segretario.
2. Attribuzioni – Al Tesoriere della Associazione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. amministra le finanze della Associazione, per la quale in particolare cura la gestione della cassa;
 - b. esercita, su delega del Consiglio Direttivo, la firma per operazioni economiche e finanziarie;
 - c. riscuote le quote sociali ed effettua le relative verifiche;
 - d. si occupa della tenuta dei libri contabili;
 - e. predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali, accompagnandoli da idonea relazione: il Tesoriere è tenuto a trasmettere i bilanci annuali così predisposti al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Presidenza almeno un mese prima della Assemblea nella quale questi saranno posti in votazione.

Articolo 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Composizione Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea Generale fra i Soci iscritti all'Associazione.
2. Il membro supplente subentra in caso di cessazione di un membro effettivo.
3. Durata ed eleggibilità – I Soci componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
4. Attribuzioni – Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve le seguenti funzioni:
 - a. partecipa, con la sola funzione consultiva, alle sedute del Consiglio;
 - b. vigila, di concerto con il Presidente, sulla osservanza del presente Statuto, del Regolamento e della legislazione vigente in materia;
 - c. valuta la sostenibilità economica di programma e di gestione della Associazione;
 - d. verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, sottoponendo ad analisi il bilancio consuntivo e preventivo annuali trasmessi dal Tesoriere;
 - e. elabora una relazione, in seguito all'esame effettuato, in merito ai bilanci presentati, trasmettendola al Segretario Generale in tempo utile perché essa possa essere letta e discussa durante la Assemblea nella quale questi saranno posti in votazione.
5. Cessazione e integrazione dei membri del Collegio - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Collegio, subentra il primo dei non eletti. Il membro subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Collegio si intende decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

Articolo 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Composizione - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti direttamente dall'Assemblea Generale fra i Soci iscritti alla Associazione che diano garanzia di moralità e imparzialità e siano particolarmente esperti nella vita della stessa.
2. Durata ed eleggibilità – I Soci componenti il Collegio dei Probi Viri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Attribuzioni – Il Collegio dei Probiviri assolve le seguenti funzioni:
 - a. controlla la rispondenza del comportamento dei Soci con quanto prescritto dal Codice Deontologico allegato al presente Statuto;
 - b. si pronuncia in merito ai ricorsi sui provvedimenti di decadenza dalla qualifica di Socio per espulsione.
4. Intervento – L'intervento del Collegio dei Probiviri avviene in seguito a:
 - a. richiesta della maggioranza dell'Assemblea Generale;
 - b. richiesta del Consiglio di Presidenza;
 - c. segnalazione, suffragata da prove, da parte di un Socio al Consiglio Direttivo.
5. Cessazione e integrazione dei membri del Collegio - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Collegio, subentra il primo dei non eletti. Il membro subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei

membri, l'intero Collegio si intende decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

Articolo 21 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da soci nominati dal Consiglio Direttivo. Su specifica richiesta del Consiglio Direttivo ha compiti di:
 - a. indirizzo e orientamento;
 - b. definizione degli obiettivi;
 - c. monitoraggio delle attività;
 - d. valutazione qualitativa *ex post*;
 - e. reporting;
 - f. in merito ad attività di ricerca, sperimentazione, formazione, educazione ed divulgazione dell'Associazione. Inoltre formula pareri scientifici su materie riguardanti le Scienze Ambientali quando a richiederlo sia un Organo dell'Associazione o sia incaricato da terzi.
2. Le modalità di formazione del Comitato Scientifico sono demandate al Regolamento.

Articolo 22 – COORDINAMENTO NAZIONALE STUDENTI

1. Composizione, durata e criteri di eleggibilità sono stabiliti dal Regolamento del Coordinamento stesso salvo quanto già disposto nel presente Statuto. A loro volta i membri del Coordinamento eleggono al loro interno un Presidente e i due membri al Consiglio Direttivo.
2. Attribuzioni – Il Coordinamento assolve alle seguenti funzioni:
 - a. tutela i diritti degli Studenti in scienze ambientali;
 - b. promuove, elabora, propone e, su delega del Consiglio, attua strategie e procedure per una corretta informazione sugli insegnamenti degli specifici Corsi di Studi;
 - c. esprime pareri in merito a riforme degli ordinamenti di studio;
 - d. realizza incontri di formazione/informazione sullo stato dell'arte e le proposte di miglioramento dei Corsi di studio nelle discipline delle scienze ambientali di cui all'art. 3;
 - e. può promuovere e realizzare attività di carattere culturale nell'ambito delle scienze ambientali.

Articolo 23 – DELEGATI PRESSO LE FEDERAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1. Composizione – I Delegati sono così composti: per ogni Federazione Nazionale o Associazione Internazionale cui l'Associazione è affiliata è designato un Delegato effettivo e un Delegato Supplente.
2. Durata ed eleggibilità – I Delegati presso sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Attribuzioni – I Delegati presso le assolvono le seguenti funzioni:
 - a. rappresentano e tutelano gli interessi della Associazione, con conseguente partecipazione alle attività e agli incontri promossi da questi organismi;
 - b. trasmettono tempestivamente al Segretario Generale una relazione sintetica di tutte le riunioni alle Associazione Italiana Scienze Ambientali quali hanno partecipato nonché copia di ogni documento di cui siano venuti in possesso.
4. Cessazione e integrazione dei Delegati - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Delegato effettivo, subentra il Delegato supplente; in caso di cessazione di un Delegato supplente, subentra il primo dei non eletti. Il Delegato subentrato dura in carica per il medesimo residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Delegato cessato.

Articolo 24 – SEZIONI TERRITORIALI

1. Appartenenza – Ogni socio Laureato e Laureato Esperto fa parte di una sezione territoriale. L'appartenenza di un Socio ad una delle Sezioni Territoriali è determinata in base alla residenza o al domicilio comunicato dallo stesso al Segretario Generale e riportato nel Libro dei Soci e degli Affiliati salvo se diversamente indicato dal socio medesimo. Qualora, per difetto nel numero dei Soci, non sia presente nella Regione di residenza o domicilio una Sezione dell'Associazione, il Socio viene aggregato alla Sezione Territoriale geograficamente più conveniente.
2. Costituzione e Nome – Le Sezioni Territoriali sono costituite autonomamente su base regionale o interregionale. Per la costituzione di una Sezione è necessario che i Soci, appartenenti alla Regione interessata siano almeno in numero di dieci. Le modalità e le procedure per la costituzione e l'assegnazione del nome di una nuova Sezione sono stabilite dall'Assemblea e riportate nel Regolamento.

3. **Attribuzioni** – Le Sezioni Territoriali assolvono, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, le seguenti funzioni:
 - a. rappresentano l'Associazione nei propri contesti territoriali;
 - b. promuovono e attuano scambi di informazioni all'interno e all'esterno della Associazione;
 - c. durante i Consigli allargati informano periodicamente il Consiglio Direttivo in merito alle proprie attività;
 - d. mantengono rapporti con le Amministrazioni locali per conto e nell'interesse dell'Associazione.
4. **Organizzazione delle Sezioni** – Le Sezioni hanno la facoltà di organizzare liberamente la propria struttura interna in maniera conforme al presente Statuto ed al Regolamento. Ogni Sezione esprime un responsabile per i contatti con gli altri organi dell'Associazione.
5. **Funzionamento delle Sezioni** – Le Sezioni agiscono per delega dell'Assemblea e del Consiglio e devono:
 - a. comunicare la distribuzione delle responsabilità e le modalità di realizzazione degli incarichi;
 - b. rendere conto delle attività e del bilancio, nei termini definiti dal Regolamento.
6. **Patrimonio ed entrate delle Sezioni** – Il patrimonio delle Sezioni è costituito da beni gestiti in comodato per conto dell'Associazione. Per il perseguimento delle loro finalità, le Sezioni dispongono delle seguenti entrate:
 - a. fondi trasferiti dal Tesoriere della Associazione come quota parte delle quote associative annuali dei Soci della Sezione stessa;
 - b. contributi concessi dall'Associazione per particolari attività;
 - c. elargizioni e contributi a qualsiasi titolo erogati all'Associazione e vincolati dal concedente a favore di una determinata Sezione;
 - d. quote integrative di autofinanziamento versate dai Soci delle Sezioni;
 - e. all'esclusivo fine di perseguire direttamente gli scopi statutari, le Sezioni, ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, possono proporre al Presidente di stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, enti privati ed altre associazioni od organizzazioni, nonché reperire fondi attraverso sottoscrizioni pubbliche e private, campagne di raccolta fondi e altre manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico alla realizzazione del programma e delle iniziative della Sezione;
 - f. le modalità di trasferimento di fondi alle Sezioni da parte del Tesoriere della Associazione nonché della gestione del patrimonio delle Sezioni sono decise dalla Assemblea Generale e riportate nel Regolamento.

Articolo 25 – SEZIONI TEMATICHE

1. **Appartenenza** – Fanno parte delle Sezioni Tematiche, i Soci e gli Affiliati individuati in tali sezioni.
2. **Carattere** – le Sezioni Tematiche si configurano come gruppi di lavoro strutturati, con carattere di temporalità e a territorialità cui il Consiglio Direttivo o l'Assemblea demandano o delegano l'elaborazione di specifici progetti, la realizzazione di compiti e/o la stipula e la gestione di Protocolli d'Intesa, Convenzioni, Contratti.
3. **Costituzione e Nome** – Le modalità e le procedure per la costituzione di una nuova Sezione Tematica sono Associazione Italiana Scienze Ambientali stabilite dall'Assemblea e riportate nel Regolamento. Le Sezioni Tematiche:
 - a. propongono un programma strutturato in obiettivi, azioni e costi,
 - b. propongono il nome con cui la Sezione sarà denotato;
 - c. propongono il nome del Responsabile e dei Soci aventi responsabilità;
4. **Attribuzioni** – Le Sezioni Tematiche perseguono, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, l'obiettivo di:
 - a. mettere in opera gli obiettivi scientifici e culturali espressi nello Statuto;
 - b. promuovere la crescita del curriculum, del prestigio e della visibilità dell'Associazione;
 - c. supportare la preparazione professionale ed in generale la crescita tecnica, scientifica, culturale dei Soci;
 - d. trasferire le conoscenze acquisite a Soci ed Affiliati attraverso studi, rapporti, progetti, linee guida, articoli scientifici e/o divulgativi, stage e formazione;
 - e. contribuire alla formazione dei soci esperti.
5. **Organizzazione delle Sezioni** – Le Sezioni hanno la facoltà di organizzare liberamente la propria struttura interna in maniera conforme al presente Statuto ed al Regolamento. Ogni Sezione esprime un responsabile della Sezione Tematica o Laboratorio per le relazioni con gli altri organi dell'Associazione.
6. **Funzionamento** – Il Responsabile deve comunicare annualmente e in forma scritta il programma di lavoro, rendicontare annualmente l'esercizio finanziario.
7. **Patrimonio ed entrate delle Sezioni** – Il patrimonio delle Sezioni è costituito da beni gestiti in comodato per conto della Associazione. Per il perseguimento delle loro finalità, le Sezioni dispongono delle seguenti entrate:
 - a. contributi concessi dall'Associazione per particolari attività (convegni, seminari, mostre, ecc.);
 - b. elargizioni e contributi a qualsiasi titolo erogati all'Associazione e vincolati dal concedente a favore di una determinata Sezione Tematica;
 - c. quote integrative di autofinanziamento versate dai Soci delle Sezioni;

- d. proventi derivanti da convenzioni o contratti;
- e. Le modalità di trasferimento di fondi alle Sezioni da parte del Tesoriere della Associazione nonché della gestione del patrimonio delle Sezioni sono decise dalla Assemblea Generale e riportate nel Regolamento.

Articolo 26 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso il Tesoriere della Associazione nei quindici giorni che precedono la Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che siano interessati a prenderne visione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione, a cura del Tesoriere, a spese del richiedente.

Articolo 27 – COMPENSI E RIMBORSI

1. L'attività dei Soci che ricoprono una qualsiasi carica sociale nazionale o regionale, o che sono stati delegati a compiti specifici, si intende svolta a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico ricoperto purché autorizzate dagli organi direttivi preposti.
2. Le modalità per la corresponsione dei rimborsi spese conseguenti alle attività delle cariche sociali nazionali sono stabilite dal Consiglio Direttivo e riportate nel Regolamento.

Articolo 28 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene il Libro dei Soci e degli Affiliati, e i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probi Viri, delle Commissioni appositamente nominate.
2. I libri dell'Associazione, ove ai sensi della Legge 675/96 non ostino da parte dei Soci dichiarazioni contrarie o limitative alla diffusione dei loro dati personali in essi contenuti, sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le richieste di copie è soddisfatta dalla Associazione, a cura del Segretario Generale, a spese del richiedente.

Articolo 29 – AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o da questa autorizzate.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 30 – REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento e le procedure che riguardano la vita dell'Associazione ma che non devono necessariamente entrare a far parte del presente Statuto.
2. Tutti gli articoli e i commi del Regolamento devono essere sottoposti all'Assemblea Generale.

Articolo 31 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto in sede di Assemblea Straordinaria all'uopo convocata.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio in accordo con quanto prescritto dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorta come conseguenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente in riferimento alla sede ufficiale dell'Associazione.

Associazione Italiana Scienze Ambientali
STATUTO

Articolo 33 – NORME DI LEGGE

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile, quelle delle altre leggi vigenti in materia nonché quanto stabilito nel Regolamento attuativo.

Ravenna 25 settembre 2004

Presidente Assemblea: Mario Npolitano _____

Segretario verbalizzante: Antonio Di Lisio _____

Segretario lavori assembleari: Diego Marazza _____